

VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE COSTRUZIONI AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (TITOLO IV DELLA L.R. N. 19 DEL 2008)

1. - LA COMPLETA OPERATIVITÀ DEL TITOLO IV DELLA L.R. N. 19 DEL 2008 DAL 1° GIUGNO 2010

- 1.1. Varianti alle strutture da realizzarsi in corso d'opera (art. 9, commi 2 e 4)
- 1.2. Norme tecniche per le costruzioni
- 1.3. Le Strutture tecniche competenti in materia sismica (art. 3 L.R. n. 19)
- 1.4. Versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie (art. 20 L.R. n. 19)

2. - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

- 2.1. Il necessario raccordo tra procedimento edilizio e sismico (art. 10, comma 3 L.R. n. 19)
- 2.2. Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali
- 2.3. Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (art. 9, comma 3, L.R. n. 19)
- 2.4. Necessità del rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto strutturale prima dell'inizio lavori (art. 10, comma 1, L. R. n. 19)
- 2.5. Rapporto con le procedure per l'attività edilizia libera (art. 6 del DPR n. 380 del 2001)
- 2.6. Rapporto con le procedure per le opere che non necessitano di titolo edilizio di cui all'art. 7 L.R. n. 31 del 2002 (art. 10, comma 2, L.R. n. 19)

3. - IL PROCEDIMENTO DI DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE

(art. 13 L.R. n. 19)

- 3.1. La presentazione al Comune del progetto strutturale
- 3.2. Il controllo di merito dei progetti soggetti a deposito

4. - IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA (artt. 11 e 12 L.R. n. 19)

- 4.1. La presentazione della richiesta al Comune
- 4.2. L'istruttoria della Struttura tecnica competente
- 4.3. Il rilascio dell'autorizzazione sismica

5. - CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ ABUSIVA (artt. 18 e 21 L.R. n. 19)

1. LA COMPLETA OPERATIVITÀ DEL TITOLO IV DELLA L.R. N. 19 DEL 2008 DAL 1° GIUGNO 2010

Entrata in vigore della legge

Com'è noto, la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) – di seguito denominata “L.R. n. 19” - è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, parte prima, n. 184 del 30 ottobre 2008 ed è **entrata in vigore** il giorno 14 novembre 2008.

Periodo transitorio del Titolo IV della L.R. n. 19

La L.R. n. 19 ha previsto, all'art. 24, comma 1, un **periodo transitorio di un anno**, nel quale il (solo) Titolo IV della legge, relativo in particolare al rapporto con i titoli abilitativi edilizi e alle nuove procedure di autorizzazione e deposito dei progetti, non ha trovato applicazione per un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Di conseguenza, fino al 14 novembre 2009 hanno continuato a trovare applicazione le procedure di cui alla previgente legge regionale n. 35 del 1984 e al regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Per una completa ricostruzione di tale normativa si veda la delibera della Giunta regionale 24 ottobre 2005, n. 1677).

L'art. 5 della L.R. n. 23 del 2009: la parziale operatività del Titolo IV dal 14 novembre 2009

Ulteriori norme transitorie in materia sono state introdotte dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23 del 2009, il quale ha stabilito che le disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 trovavano piena applicazione dal 14 novembre 2009 per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale, cioè per:

- a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare, di cui all'articolo 61 del DPR n. 380 del 2001;
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. Tali categorie di edifici e opere infrastrutturali di rilievo regionale e locale sono stati individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1661 del 2 novembre 2009;

- d) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, di cui all'articolo 90, comma 1, del DPR n. 380 del 2001.

Sempre l'art. 5, comma 1, della L.R. n. 23 del 2009, ha stabilito che per i restanti interventi (di cui all'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 19), **fino al 31 maggio 2010**, continuava a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale n. 35 del 1984 e dal regolamento regionale n. 33 del 1986.

Procedimenti avviati dopo il 1° giugno 2010

Pertanto, il Titolo IV della L.R. n. 19 trova piena applicazione per tutti gli interventi edilizi, le opere e i lavori, di cui all'art. 9 della medesima legge, **il cui procedimento sia avviato dal 1° giugno 2010** (art. 24, comma 1, L.R. n. 19).

Procedimenti in corso al 1° giugno 2010

Viceversa, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3, della L.R. n. 19, **i procedimenti in corso alla medesima data** sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

I procedimenti si intendono in corso qualora abbiano avviato in data antecedente il relativo iter abilitativo in campo sismico, secondo la legislazione regionale previgente, cioè quando, in data antecedente al 1° giugno 2010:

- a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato “progetto strutturale” – presso lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) ovvero, nei casi previsti dalla normativa, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) – di seguito entrambi richiamati con la denominazione di “Sportello unico”;
- b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa era prescritta dalla normativa previgente.

1.1. Varianti alle strutture da realizzarsi in corso d'opera (art. 9, commi 2 e 4)

Le varianti in corso d'opera, da attuare dopo il 1° giugno 2010

Il Titolo IV della L.R. n. 19 **non trova applicazione** per le varianti in corso d'opera, da realizzarsi dopo il 1° giugno 2010, rispetto agli interventi edilizi, alle opere e ai lavori il cui procedimento abilitativo sismico sia stato avviato in data antecedente. Per dette varianti continua a trovare applicazione la disciplina che ha trovato applicazione per il rilascio dell'autorizzazione sismica o per il deposito originari.

Si potrà trattare, in particolare:

- a) di varianti sostanziali, di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. n. 19,
- b) di varianti non sostanziali, individuate dall'art. 9, comma 4, della medesima legge, come integrato dall'Allegato B dell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 121 del 2010.

Sia le varianti sostanziali che quelle non sostanziali, infatti, non richiedono un nuovo titolo abilitativo, né per il profilo edilizio né per quello sismico, ma l'integrazione del titolo originario (edilizio e sismico) e della documentazione progettuale necessaria. In particolare:

Varianti non sostanziali

- **le varianti non sostanziali**, prima della loro attuazione, richiedono la predisposizione della documentazione progettuale integrativa indicata dall'Allegato C.2. dell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 121 del 2010 nonché la compilazione del “Modulo F – Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali riguardanti parti strutturali”, approvato con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 marzo 2010 n. 2380. Tali atti devono essere conservati in cantiere nel corso dei lavori e vanno allegati alla DIA di fine lavori, di cui all'art. 19 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 - di seguito denominata L.R. n. 31;

Varianti sostanziali

- **le varianti sostanziali**, prima della loro attuazione, richiedono: un titolo edilizio integrativo di quello originario (DIA o permesso di costruire), ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 31; una autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale integrativi della pratica sismica originaria, da predisporre nell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni utilizzate per la progettazione originaria.

Pertanto, fermo restando che i lavori possono proseguire per le restanti parti della costruzione secondo il progetto originario, l'attuazione della variante sostanziale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto strutturale, relativi alla medesima variante.

Varianti innovative

Un diverso trattamento si applica, invece, alle variazioni in corso d'opera, da attuarsi in data successiva al 1° giugno 2010, che comportano la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. **varianti innovative**). Esse richiedono di fatto il riavvio del

processo edilizio, sia per gli aspetti edilizi che per quelli sismici, necessitano per questo di un nuovo titolo edilizio e sismico e sono di conseguenza sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui il Titolo IV della L.R. n. 19. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008 (Vedi successivo paragrafo 1.2.).

Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

Una più puntuale descrizione delle tre figure di variante in corso d'opera, appena citate, e della disciplina loro applicabile è presente nella lettera circolare a firma degli Assessori regionali Muzzarelli e Bruschini, prot. n. PG/2010/114855 del 27 aprile 2010.

1.2. Norme tecniche per le costruzioni

Operatività dal 1° luglio 2009 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008

Per completare il quadro della disciplina finalizzata alla riduzione del rischio sismico da applicare, occorre poi richiamare il fatto che dal 1° luglio 2009 trovano obbligatoria applicazione per i nuovi interventi le norme tecniche per le costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.

salvo che per gli interventi il cui iter sia stato avviato in precedenza

Occorre tuttavia considerare che l'art. 20, comma 3, del D.L. n. 248 del 2007 – c.d. “mille proroghe 2008” - (convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), come specificato dall'art. 64, comma 7, della L.R. n. 6 del 2009, ha introdotto una disposizione transitoria, tesa a limitare l'impatto della piena obbligatorietà delle norme tecniche per le costruzioni sui procedimenti in corso.

Per effetto di tali disposizioni transitorie, in Emilia-Romagna, per gli interventi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti stessi (cioè la normativa tecnica previgente ovvero quella di cui al medesimo decreto ministeriale 14 gennaio

Disciplina delle varianti in corso d'opera

2008), fino alla completa attuazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

Questa disposizione transitoria si applica anche in caso di varianti in corso d'opera, siano esse sostanziali e non sostanziali, rispetto a titoli edilizi il cui iter amministrativo è stato avviato prima del 1° luglio 2009.

Invece, in caso di varianti innovative, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione sismica o per il deposito del nuovo progetto strutturale, necessari per la realizzazione delle stesse (vedi paragrafo 1.1.), deve trovare applicazione la normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Per una più puntuale ricostruzione della disciplina transitoria in parola, si veda la lettera circolare a firma degli Assessori regionali Muzzarelli e Bruschini, prot. n. - PG/2009/228337 del 13 ottobre 2009.

1.3. Le Strutture tecniche competenti in materia sismica (art. 3 L.R. n. 19)

L'opzione per l'esercizio autonomo delle funzioni e la costituzione delle Strutture tecniche competenti

Quanto alle modalità di esercizio delle funzioni in materia sismica, è utile ricordare che la L.R. n. 19, nel confermare la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa. Pertanto, i Comuni, singoli o associati, che intendano esercitare autonomamente tale funzione sono tenuti a dotarsi di strutture tecniche in conformità agli standard minimi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale (D.G.R. n. 1804 del 3/11/2008, come integrata dalla D.G.R. n. 120 del 9/2/2009). Nei restanti casi i Comuni si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali.

Inizialmente, l'art. 3, commi 1, 2 e 4, della L.R. n. 19, ha previsto una tempistica, per l'espressione di detta opzione da parte dei Comuni e per la conseguente costituzione delle strutture, che si è conclusa il 14 novembre 2009 (data di prima operatività del Titolo IV della legge).

La riapertura dei termini per optare per

Successivamente, l'art. 5, comma 3, della L.R. n. 23 del 2009, in considerazione del protrarsi del periodo transitorio di prima applicazione del Titolo IV della L.R. n. 19, ha

l'esercizio autonomo

previsto la riapertura dei termini, consentendo ai Comuni che non l'avessero fatto in precedenza di optare per l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche (da comunicare alla Giunta regionale entro il 1° marzo 2010) e di costituire le necessarie Strutture tecniche competenti (entro il 31 maggio 2010).

La Giunta regionale, con la deliberazione 16 novembre 2009, n. 1852, ha proceduto ad una prima ricognizione degli esiti dei processi di riordino territoriale appena richiamati, rilevando l'elenco:

- A. dei Comuni che provvedevano all'esercizio autonomo, in forma singola o associata, delle funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;
- B. dei Comuni che, pur confermando la volontà di esercitare autonomamente le funzioni sismiche, avevano richiesto di avvalersi temporaneamente, fino al 31 maggio 2010, delle strutture tecniche regionali, confermando l'impegno a provvedere alla costituzione di proprie strutture tecniche entro la medesima data;
- C. dei Comuni che avevano scelto di esercitare le funzioni sismiche avvalendosi delle strutture tecniche regionali, costituite presso i Servizi Tecnici di Bacino (STB).

A seguito della riapertura dei termini hanno optato per l'esercizio autonomo delle funzioni i Comuni di **Bologna e Ferrara**; mentre i Comuni di **Maranello, Formigine e Fiorano Modenese** hanno comunicato di volersi avvalere degli STB, rinunciando alla precedente scelta per l'esercizio autonomo della funzione sismica, in forma associata.

Strutture tecniche competenti dal 1° giugno 2010

Pertanto, dal 1° giugno 2010 le funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 saranno svolte:

- 1) dalle strutture tecniche dei Comuni, singoli o associati, indicati negli **Allegati A e B** della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1852 del 2009, ad esclusione dei Comuni di **Maranello, Formigine e Fiorano Modenese**, e dalle strutture tecniche dei Comuni di **Bologna e Ferrara**;
- 2) dalle strutture tecniche costituite presso gli STB regionali, per i restanti Comuni. Ciascun STB sarà competente per le pratiche sismiche dei Comuni (che non abbiano optato per l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche) facenti parte della Provincia o delle Province i cui capoluoghi ricadono all'interno degli ambiti

di propria competenza, secondo quanto precisato nell'Allegato C della deliberazione n. 1852 del 2009.

Di seguito nel presente testo le Strutture tecniche competenti in materia sismica, siano esse comunali, intercomunali o presso gli STB sono denominate “Strutture tecniche competenti”.

1.4. Versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie (art. 20 L.R. n. 19)

Rimborso forfettario
per le spese istruttorie

L'applicazione del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 per gli interventi di cui all'art.9, comma 1, comporta l'obbligo della corresponsione del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui all'art. 20 della medesima legge, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sia sottoposto o meno al controllo di merito).

Il rimborso non è invece dovuto per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.e per le varianti non sostanziali.

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Si chiarisce poi che tra “altri interventi di **adeguamento e miglioramento**”, previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1804/2008, Allegato 3, vanno ricompresi anche quelli di **riparazione o interventi locali**, per i quali, pertanto, è dovuto il medesimo importo indicato dalla citata delibera.

Dal momento che il Titolo IV della L.R. n. 19 trova applicazione già dal 14 novembre 2009 per gli **interventi di cui all'art. 11, comma 2**, si precisa che per tali interventi il rimborso forfettario delle spese istruttorie è dovuto dalla medesima data.

Strutture complesse

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro - intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a

terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue -, è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

Gli importi e le modalità di pagamento sono stabiliti dall'Allegato 3 della deliberazione di Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1804.

Il rimborso deve essere versato, in particolare:

- **alla Regione**, nel caso in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle Strutture tecniche competenti presso gli STB, sul conto corrente postale 367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale “ L.R. n. 19 del 2008 – Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale”, secondo le indicazioni dettate dalla medesima deliberazione di Giunta regionale n. 1804/2008;
- **al Comune o alla forma associativa** presso cui è incardinata la Struttura tecnica competente, con le modalità definite dalla medesima amministrazione.

2. RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

2.1. Il necessario raccordo tra procedimento edilizio e sismico (art. 10, comma 3 L.R. n. 19)

La maggiore coerenza tra progetto architettonico e strutturale

La legge regionale n. 19 richiede la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine l'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 stabilisce che il committente, a sua scelta, corredi la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio

attività con una delle seguenti documentazioni:

a) contemporanea presentazione del titolo abilitativo edilizio e della pratica sismica

- a) con l'istanza dell'autorizzazione preventiva o con la denuncia di deposito del progetto strutturale, nei casi di cui agli articoli 11 e 13 della medesima L.R. n. 19, e con la relativa documentazione.

In tal modo, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione sismica o di deposito si avvia contemporaneamente a quello edilizio e lo Sportello unico, ricevuta la pratica sismica, provvede secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi 3 e 4;

b) elaborati relativi alle strutture da allegare al titolo abilitativo edilizio

- b) con una serie di indicazioni ed elaborati che vengono a far parte della pratica edilizia. In particolare occorre che:

b.1. nella domanda per il rilascio del permesso di costruire e nella denuncia di inizio attività sia indicato il progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento (di seguito chiamato progettista della struttura);

b.2. che alla domanda per il rilascio del permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività sia allegata una dichiarazione del progettista della struttura, così designato, che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

b.3. alla dichiarazione asseverata del progettista della struttura deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura.

I contenuti di tale documentazione sono stati definiti con l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 121 del 2010, Allegato D.

2.2. Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Interventi non sottoposti al Titolo IV della L.R. n. 19

Qualora gli interventi **non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio**, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui al Titolo IV della L.R. n. 19. In altre parole, le opere non strutturali non sono sottoposte ad autorizzazione sismica né a deposito del progetto strutturale; né per esse deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture, di cui all'art. 93 del DPR n. 380 del 2001, né la documentazione descritta dal successivo paragrafo 2.3. (richiesta per gli interventi che, pur interessando le strutture, siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici).

Dichiarazione che l'intervento attiene ad opere non strutturali:

Per la realizzazione delle opere non strutturali appare sufficiente, ai fini sismici, allegare alla pratica edilizia una **dichiarazione**, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione **del progetto architettonico**, asseveri che l'intervento riguarda opere non strutturali, che **non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio**.

a) in caso di intervento soggetto a titolo edilizio

Nel caso di intervento edilizio sottoposto a titolo abilitativo edilizio, questa dichiarazione è resa nell'ambito della asseverazione che accompagna il titolo edilizio (cioè la DIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 31 e il permesso di costruire ai sensi dell'art. 13 della medesima legge), utilizzando il “Modulo D – Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività” approvato con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 marzo 2010 n. 2380, da compilare, nel presente caso, nella sola parte “A-per tutte le opere che non hanno rilevanza strutturale” e da sottoscrivere da parte del solo progettista architettonico.

b) in caso di manutenzione straordinaria, art. 6, comma 2, lett. a) DPR 380/2001

Per gli interventi di **manutenzione straordinaria**, cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380 del 2001 (attività edilizia libera), la dichiarazione è resa nell'ambito della asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 del medesimo art. 6, utilizzando l'apposito Modulo “Asseverazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria” in corso di approvazione da parte della Regione. In alternativa, può essere utilizzato il “Modulo D – Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività”, approvato con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9

marzo 2010 n. 2380, da compilare secondo quanto precisato nel capoverso precedente.

c) in caso di altri interventi di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), c), d) ed e), DPR 380/2001

Per gli **interventi edilizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del DPR n. 380 del 2001**, non essendo prevista una dichiarazione asseverata di tecnico abilitato, la dichiarazione è contenuta nella comunicazione dell'inizio dei lavori a firma del titolare dell'immobile, utilizzando l'apposito Modulo "Comunicazione di interventi edilizi" in corso di approvazione da parte della Regione.

d) in caso di interventi edilizi liberalizzati di cui all'art. 6, comma 1, DPR 380/2001

Nel caso degli **interventi edilizi liberalizzati**, elencati dal comma 1 dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, in assenza sia della asseverazione del tecnico abilitato sia della comunicazione di inizio dei lavori, **la dichiarazione che l'intervento riguarda opere non strutturali non è richiesta.**

2.3. Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (art. 9, comma 3, L.R. n. 19)

interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità

La L.R. n. 19 ha inteso escludere dalle procedure di autorizzazione e di deposito quegli interventi che, **pur interessando elementi strutturali dell'edificio**, siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in uno dei casi elencati, in modo tassativo, nell'Allegato A dell'apposito atto di indirizzo, approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 121 del 2010.

elaborati integrativi delle pratiche edilizie

Per questi interventi trovano applicazione le ordinarie disposizioni edilizie, stabilite dalla L.R. n. 31 e dalle leggi statali sopravvenute, integrate da quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della L.R. n. 19. In particolare:

- a) gli interventi devono essere dichiarati da un progettista abilitato privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto ricadenti in uno dei casi elencati nell'Allegato A del citato atto di indirizzo n. 121 del 2010. Tale dichiarazione deve essere contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio (cioè la DIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 31 e il permesso di costruire ai sensi dell'art. 13 della medesima legge). Allo scopo è stato predisposto il "Modulo D – Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o

alla denuncia di inizio attività”, approvato con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 marzo 2010 n. 2380, da compilare, nel presente caso, nella sola parte “A- per tutte le opere che non hanno rilevanza strutturale” e da sottoscrivere da parte del solo progettista architettonico. Per gli interventi di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 (attività edilizia libera), la dichiarazione è resa con le modalità che saranno indicate al successivo paragrafo 2.5.;

- b) all’asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici atti a dimostrare che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, come individuati dalla Giunta regionale con il citato atto di indirizzo n. 121 del 2010, Allegato C.1.

Controlli

La verifica della completezza e regolarità formale e il controllo di merito della suddetta documentazione è svolta dallo Sportello unico, nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli artt. 11, commi 3 e 4, e 17 della legge regionale n. 31 del 2002. Lo Sportello unico può richiedere il supporto della struttura tecnica competente ove l’accertamento della ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati nell’Allegato A dell’atto di indirizzo n. 121 del 2010 richieda il necessario apporto tecnico specialistico della medesima struttura.

I medesimi accertamenti sono svolti dallo Sportello unico anche nei casi in cui, nell’esercizio del generale compito di vigilanza sull’attività edilizia, provveda al controllo di interventi realizzati ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 380 del 2001 (attività edilizia libera) che siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Richiesta comunale di integrazione della pratica edilizia

In conclusione, dal 1° giugno 2010, in tutto il territorio regionale, ogni pratica edilizia deve essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni:

- a) dalla documentazione attinente alla pratica sismica di cui all’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 (secondo quanto specificato al precedente paragrafo 2.1.);
- b) dalla dichiarazione asseverata che l’intervento riguarda opere non strutturali (secondo quanto specificato al precedente paragrafo 2.2.);
- c) dalla dichiarazione asseverata che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, accompagnata dagli elaborati tecnici di cui all’art. 9, comma 3, della medesima L.R. n. 19 (secondo quanto specificato al presente

paragrafo).

La carenza di una di queste documentazioni, che dalla medesima data viene a far parte delle (nuove) pratiche edilizie, deve dunque essere rilevata dallo Sportello unico all'atto della verifica di completezza delle stesse.

2.4. Necessità del rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto strutturale prima dell'inizio lavori (art. 10, comma 1, L. R. n. 19)

Divieto di inizio lavori prima del rilascio di autorizzazione o del deposito

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13 della L.R. n. 19 (art. 10, comma 1, della medesima legge regionale).

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale in considerazione delle ipotesi indicate al precedente paragrafo 2.1., si può specificare che:

1° se la richiesta di autorizzazione è contemporanea al permesso di costruire

- se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico; inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale, nell'osservanza di quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.;

2° se la richiesta di autorizzazione è presentata dopo la richiesta del permesso di costruire

- se il richiedente ha presentato con la richiesta del permesso di costruire la documentazione di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1., la richiesta di autorizzazione sismica è presentata successivamente al rilascio del permesso di costruire, in conformità ai contenuti dei medesimi elaborati e nell'osservanza delle prescrizioni previste dal permesso di costruire ed i lavori non possono essere iniziati prima del rilascio dell'autorizzazione sismica;

3° se l'intervento richiede la DIA e una richiesta di autorizzazione

- sia nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sismica sia presentata anticipatamente o contemporaneamente alla DIA, sia nel caso in cui sia presentata successivamente, nel titolo edilizio deve essere precisato l'impegno del soggetto a non avviare i lavori prima del rilascio dell'autorizzazione sismica;

4° se l'intervento è soggetto a deposito

- se il deposito del progetto strutturale è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito, secondo quanto precisato al successivo paragrafo 3.1.

2.5. Rapporto con le procedure per l'attività edilizia libera (art. 6 del DPR n. 380 del 2001)

Attività edilizia libera

La recente riforma statale della così detta attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 (come sostituito dall'art. 5 del D.L. n. 40 del 2010 convertito con modifiche dalla legge 22 maggio 2010, n. 73), ha introdotto per talune specifiche fattispecie di interventi edilizi, in luogo della DIA, **tre complessi regimi giuridici**, caratterizzati dall'elemento comune che i medesimi interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio ma sono tenuti al rispetto delle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui quella per la riduzione del rischio sismico (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001). Pertanto, gli adempimenti richiesti dal citato art. 6 del DPR n. 380 del 2001 devono essere integrati da quanto previsto dalla disciplina regionale per la riduzione del rischio sismico.

Per descrivere le interazioni tra la normativa statale in parola e la disciplina per la riduzione del rischio sismico, occorre esaminare distintamente **i tre procedimenti** stabiliti dal nuovo art. 6 del DPR n. 380 del 2001, in quanto gli adempimenti richiesti da ciascuno di essi prima dell'inizio dei lavori richiedono diverse modalità di integrazione con quanto previsto dalla L.R. n. 19.

A) la manutenzione straordinaria (art. 6, comma 2, let-

A. La prima tipologia di procedimento riguarda talune ipotesi di **interventi di manutenzione straordinaria**, descritte dall' art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n.

tera a)

380, per la cui realizzazione è richiesta la presentazione al Comune di una comunicazione dell'inizio dei lavori (a firma del titolare dell'immobile), accompagnata da una dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri taluni parametri del progetto architettonico, corredata dagli opportuni elaborati progettuali.

Essa non può riguardare le parti strutturali dell'edificio

Si noti che tali interventi edilizi, tra cui vanno annoverati – per espressa previsione legislativa - anche l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, possono essere attuati senza alcun titolo edilizio **purché (tra l'altro) “non riguardino le parti strutturali dell'edificio”**.

Pertanto, anche interpretando in modo restrittivo tale requisito non in termini fisici ma funzionali, ne consegue comunque che, qualora l'intervento di manutenzione straordinaria comporti effetti sostanziali sulle strutture (quali la variazione degli effetti dell'azione sismica o la modifica delle resistenze delle strutture o della loro duttilità), non può trovare applicazione l'art. 6 del DPR n. 380 e, per la realizzazione dei medesimi interventi, occorre munirsi del titolo edilizio (in particolare della DIA) oltre al titolo abilitativo richiesto dalla L.R. n. 19 ai fini della riduzione del rischio sismico (autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale, nei casi stabiliti dalla medesima legge regionale).

La documentazione richiesta:

In tal modo, per realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza alcun titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380 del 2001, occorre che l'asseverazione del tecnico abilitato, da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori, attenga anche al fatto:

1. la dichiarazione asseverata del tecnico abilitato

- che l'intervento edilizio riguarda opere non strutturali,
ovvero
- che l'intervento, pur riguardando le strutture della costruzione, è tuttavia privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto ricade in uno dei casi elencati nell'Allegato A del citato atto di indirizzo n. 121 del 2010 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 19).

Questa dichiarazione è resa attraverso l'asseverazione del progettista abilitato, di cui

al comma 4 del medesimo art. 6, utilizzando l'apposito Modulo "Asseverazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria" in corso di approvazione da parte della Regione; ovvero utilizzando il "Modulo D – Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività" approvato con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 marzo 2010 n. 2380, da compilare, nel presente caso, nella sola **parte "A-** per tutte le opere che non hanno rilevanza strutturale" e da sottoscrivere da parte del solo progettista architettonico.

2.gli eventuali elaborati tecnici di cui all'Allegato C.1. della Delib n. 121/2010

Inoltre, nel caso in cui il progettista architettonico, nella sua dichiarazione, qualifichi l'intervento come privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (art. 9, comma 3, della L.R. n. 19) alla asseverazione sono **allegati gli elaborati tecnici richiesti dall'Allegato C.1.** della Deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 2010.

B. Altri interventi soggetti alla comunicazione di inizio lavori (art. 6, comma 2, lettere b., c., d., e.)

B. Nel caso degli altri interventi edilizi soggetti a comunicazione di inizio dei lavori, di cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del DPR 380 del 2001, non è prevista l'asseverazione del tecnico abilitato circa il progetto architettonico, da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori. Ciò comporta che, la dichiarazione in merito al fatto se l'intervento edilizio riguardi o meno opere strutturali deve essere contenuta nella medesima comunicazione di inizio lavori, a firma del proprietario dell'immobile (o di altro soggetto avente titolo ad intervenire). A tal fine può essere utilizzato l'apposito Modulo "Comunicazione di interventi edilizi", in corso di approvazione da parte della Regione.

Occorre sottolineare che, anche in questo secondo gruppo di interventi edilizi, sono presenti lavori riguardanti le strutture che, nel caso concreto, per le loro caratteristiche e dimensioni, possono essere sottoposti non solo al regime degli **interventi privi di rilevanza per l'incolumità pubblica** ai fini sismici ma anche a quello **autorizzativo o di deposito del progetto strutturale**. Si pensi alla realizzazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno (di cui all'art. 6, comma 2, lettera d), del DPR n. 380 del 2001) collocati sui tetti di edifici esistenti ovvero su altre strutture di sostegno. Questi interventi

possono integrare le fattispecie di cui ai punti 6.1. o 4.7., rispettivamente degli elenchi A.2 e A.1. dell'Allegato A della deliberazione n. 121 del 2008 (interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici); ovvero possono richiedere il preventivo svolgimento del procedimento di autorizzazione sismica o di deposito del progetto strutturale qualora vengano superati i limiti dimensionali, di carico, ecc. stabiliti dalla medesima deliberazione.

Pertanto, **il proprietario dell'immobile** (o altro soggetto avente titolo ad intervenire) nella **comunicazione di inizio dei lavori** dovrà precisare il fatto:

- che l'intervento edilizio riguarda opere non strutturali,
ovvero
- che l'intervento riguarda le strutture della costruzione.

In questo secondo caso (se l'intervento riguarda le strutture della costruzione), alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere **allegati**:

- **qualora l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità** ai fini sismici, in quanto ricade in uno dei casi elencati nell'Allegato A del citato atto di indirizzo n. 121 del 2010 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 19):
 - **l'apposita asseverazione del tecnico abilitato** (utilizzando il "Modulo D – Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività", approvato con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 marzo 2010 n. 2380), da compilare nella sola parte "*A- per tutte le opere che non hanno rilevanza strutturale*" e da sottoscrivere da parte del solo progettista architettonico);
 - **gli elaborati tecnici richiesti dall'Allegato C.1. della Deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 2010;**
- **qualora l'intervento ha rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici** (in quanto non rientra in uno dei casi elencati nell'allegato A del citato atto di indirizzo n. 121 del 2010), prima dell'inizio dei lavori si deve procedere al deposito del progetto strutturale ovvero acquisire l'autorizzazione sismica nei casi e modi previsti dalla disciplina vigente (vedi i successivi paragrafi 3. e 4.).

La documentazione richiesta:

1. nella comunicazione di inizio dei lavori, la dichiarazione che l'intervento riguarda o meno opere strutturali

2. gli eventuali elaborati tecnici di cui all'Allegato C.1 della Delibera n. 121/2010

3. l'eventuale preventiva acquisizione della autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale

Pertanto, per osservare quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del DPR n. 380 del 2001 – che richiede di allegare “*alla comunicazione di inizio lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle norme di settore*” -, è sufficiente nella comunicazione dell'inizio dei lavori **indicare gli estremi dell'attestazione dell'avvenuto deposito ovvero dell'autorizzazione sismica rilasciata**, in quanto si tratta di atti (in quel momento) già in possesso dell'amministrazione comunale.

C. interventi edilizi liberalizzati (art. 6, comma 1)

C. Nel caso degli interventi edilizi completamente liberalizzati, elencati dal comma 1, lettere da a) ad e), dell'art. 6 del DPR n. 380, non è prevista né l'asseverazione del tecnico abilitato circa il progetto architettonico, né la comunicazione di inizio dei lavori.

Tuttavia, quantomeno nel caso di interventi per la **eliminazione delle barriere architettoniche** (lettera b) e per la realizzazione di **serre mobili stagionali** (lettera e), si può trattare di opere che possono interferire con le strutture degli edifici.

La documentazione richiesta:

Pertanto, il proprietario dell'immobile (o altro soggetto avente titolo ad intervenire), ove l'intervento riguardi le strutture, deve avvalersi di un tecnico abilitato per adempiere a quanto previsto dalla disciplina per la riduzione del rischio sismico. In particolare:

1. gli eventuali elaborati tecnici di cui all'Allegato C.1 della Delibera n. 121/2010

○ **qualora l'intervento, pur riguardando le strutture, sia privo di rilevanza per la pubblica incolumità** ai fini sismici, in quanto ricade in uno dei casi elencati nell'Allegato A del citato atto di indirizzo n. 121 del 2010 (art. 9, comma 3), si deve acquisire la seguente documentazione prima dell'inizio lavori e tenerla a disposizione per le eventuali verifiche comunali (e conservarla per la dimostrazione della legittimità dello stato di fatto in futuri possibili interventi edilizi):

- **l'apposita asseverazione di un tecnico abilitato** (utilizzando il “Modulo D – Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività”, approvato con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 marzo 2010 n. 2380), da compilare nella sola parte

2. l'eventuale preventiva acquisizione della autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale

“A- per tutte le opere che non hanno rilevanza strutturale” e da sottoscrivere da parte del solo progettista architettonico);

- **gli elaborati tecnici richiesti dall'Allegato C.1. della Deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 2010.**

- **qualora si rilevi che l'intervento abbia rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici** (in quanto non rientra in uno dei casi elencati nell'allegato A del citato atto di indirizzo n. 121 del 2010), prima dell'inizio dei lavori si deve procedere al deposito del progetto strutturale ovvero acquisire l'autorizzazione sismica nei casi e modi previsti dalla disciplina vigente (vedi i successivi paragrafi 3. e 4.).

2.6. Rapporto con le procedure per le opere che non necessitano di titolo edilizio di cui all'art. 7 L.R. n. 31 del 2002 (art. 10, comma 2, L.R. n. 19)

Per le opere non soggette a titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 31, la validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica o dopo il deposito del progetto strutturale (art. 10, comma 2, L.R. n. 19).

Infatti, poiché la validazione dell'opera dà atto della piena legittimità della stessa, anche sotto il profilo dell'osservanza della disciplina per la riduzione del rischio sismico, la medesima validazione può essere posta in essere solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione o dell'attestazione dell'avvenuto deposito.

Similmente, prima della validazione del progetto, ove ne ricorrano i presupposti deve essere acquisita agli atti dell'istruttoria dell'opera la documentazione richiesta per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (Vedi precedente paragrafo n. 2.3.).

3. IL PROCEDIMENTO DI DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE (ART. 13 L.R. N. 19)

3.1. La presentazione al Comune del progetto strutturale

Gli elaborati richiesti

Il **progetto strutturale** deve essere depositato, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3, della L.R. n. 19, presso lo Sportello unico, accompagnato da una **dichiarazione del progettista** che asseveri:

1. il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
2. la congruità tra il progetto strutturale e quello architettonico;
3. il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Allo scopo, sono stati predisposti il “Modulo C – Denuncia di deposito”, eventualmente integrato dall'Allegato 1 in caso di interventi sull'esistente, il “Modulo D– Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività” ed il “Modulo E – Asseverazione di conformità e congruità”, **approvati con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 marzo 2010 n. 2380.**

Invio a mezzo posta

Il progetto strutturale può anche essere spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà inviata con le stesse modalità, e i 5 anni di validità del deposito decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata contenente l'attestazione dell'avvenuto deposito.

n. 3 copie della documentazione

Per consentire, sia la restituzione al soggetto interessato di una copia del progetto vidimata dal Comune, sia il regolare e completo svolgimento dei controlli a campione richiesti dalla legge, sia la conservazione presso il Comune del fascicolo completo dell'intervento edilizio, è necessario procedere al deposito di tre **copie di tutti gli elaborati richiesti.**

E' auspicabile che il Comune e la Struttura tecnica competente si rendano disponibili al ricevimento delle loro copie degli elaborati in formato digitale, nell'osservanza di quanto previsto dal [Decreto legislativo](#) del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il controllo di completezza formale

Lo Sportello unico è chiamato ad effettuare la verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata. L'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 chiarisce che questa funzione attiene al controllo formale della documentazione presentata, riconducibile alla analoga attività, anch'essa assegnata allo Sportello unico, che si svolge sui titoli

edilizi ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), e dell'art. 13, comma 3, della L.R. n. 31.

Oggetto della verifica

Tale verifica deve essere svolta dallo Sportello unico, di norma, all'atto della presentazione della denuncia di deposito. Essa ha riguardo, in particolare:

1. alla completa e corretta compilazione dell'apposito "Modulo C - denuncia di deposito", integrato dall'Allegato 1, in caso di interventi sulle costruzioni esistenti;
2. alla completa e corretta compilazione degli appositi "Modulo D – Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività" e "Modulo E – Asseverazione di conformità e congruità";
3. alla completezza e regolarità formale del progetto strutturale allegato, che deve rispondere a quanto indicato nell'ultima parte del medesimo modulo C, appena richiamato al precedente punto 1., e nell'atto di indirizzo di specificazione dei contenuti del progetto strutturale, in corso di approvazione con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 19.

Gli esiti della stessa possono essere:

a) attestazione dell'avvenuto deposito

a) l'immediata restituzione all'interessato dell'attestazione dell'avvenuto deposito;

b) richiesta di integrazione

b) la richiesta di integrazione, in ragione:

b.1. dell'assenza o incompletezza del progetto presentato;

b.2. dell'assenza o incompletezza della dichiarazione asseverata.

La richiesta di integrazione comporta la non efficacia del deposito stesso e, di conseguenza, preclude la possibilità di iniziare i lavori. A seguito del completo ricevimento degli atti integrativi richiesti, lo Sportello unico rilascia all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Efficacia quinquennale del deposito

Dalla data dell'attestazione dell'avvenuto deposito decorrono i 5 anni di validità del deposito stesso (art. 13, comma 5, L.R. n. 19) e possono essere iniziati i relativi lavori.

Trascorso tale periodo il deposito perde efficacia e, qualora i lavori non siano stati conclusi, occorre provvedere ad un nuovo deposito del progetto strutturale, nell'osservanza della normativa vigente a quella data.

Decadenza per la sopravvenienza di una disciplina incompatibile

Gli effetti abilitativi del deposito decadono per effetto dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni, legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all'atto del rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito (art. 13, comma 5, che richiama sul punto l'art. 11, comma 5, L.R. n. 19), ivi comprese le eventuali varianti, sostanziali e non sostanziali, che venissero realizzate nel corso dei lavori (vedi precedente paragrafo 1.1.).

3.2. Il controllo di merito dei progetti soggetti a deposito

Competenza del controllo di merito

Il controllo di merito sui progetti depositati per gli aspetti sismici (a differenza di quello di completezza formale che spetta sempre allo Sportello unico) è di competenza della Struttura tecnica competente (del Comune o della forma associativa o dell'STB).

Contenuto del controllo di merito

Il controllo di merito attiene alla verifica dell'osservanza, da parte del progetto depositato e dei relativi allegati, delle norme tecniche per le costruzioni e delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nonché alla sua congruità con il progetto architettonico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 19, il controllo può estendersi ai lavori in corso o ultimati.

Il campione dei progetti sottoposti a verifica

Non tutti i progetti depositati devono essere controllati nel merito, ma solo i progetti che siano stati selezionati per sottoporli al controllo edilizio ai sensi dell'art. 11 e 17 della L.R. n. 31 del 2002.

Competenza del Comune per la definizione del campione

Le medesime disposizioni della L.R. n. 31 precisano che lo Sportello unico provvede, alla individuazione del campione nell'osservanza di quanto stabilito dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).

Pertanto, l'individuazione del campione delle pratiche da sottoporre a controllo di merito è di esclusiva competenza del Comune, che non può delegare tale compito alla

Struttura tecnica competente .

In carenza di indicazioni del RUE sul punto, l'amministrazione comunale stabilisce temporaneamente i criteri di selezione del campione con apposito atto, assunto dall'organo competente.

Il campione deve riguardare:

1. le DIA e i permessi di costruire

In particolare, il campione di pratiche edilizie da controllare nel merito deve essere costituito, innanzitutto, da una percentuale degli interventi soggetti a **DIA o a permesso di costruire** che non potrà essere inferiore rispettivamente al 30% o al 20% delle stesse, ricomprendendo comunque nel campione i permessi di costruire rilasciati per silenzio assenso.

2. le varianti sostanziali

Il campione deve riguardare anche le **varianti sostanziali al progetto strutturale** da realizzarsi in corso d'opera (vedi il precedente paragrafo 1.1.), le quali richiedono sia un titolo edilizio, integrativo di quello originario, (art. 18 della L.R. n. 31), sia il deposito del progetto strutturale, integrativo della pratica sismica originaria, (art. 9, comma 1 e 2, L.R. n. 19).

3. le varianti sostanziali ai procedimenti avviati prima del 1° giugno 2010

Ciò vale **anche per le varianti sostanziali** relative ad interventi edilizi, opere e lavori **il cui procedimento abilitativo sismico sia stato avviato in data antecedente al 1° giugno 2010**, ai sensi della L.R. n. 35 del 1985. La loro sottoposizione a controllo a campione secondo le regole di cui all'art. 13, comma 4, della L.R. n. 19, consente di evitare di mantenere in essere, solo per dette varianti, il precedente sistema di controlli di cui al regolamento regionale n. 33 del 1986.

4. l'attività edilizia libera

Inoltre, pur in carenza di una espressa previsione di legge, si ritiene che il controllo di merito si applichi anche agli interventi edilizi attuati ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 (**attività edilizia libera**), qualora gli stessi comportino il deposito del progetto strutturale, a norma dell'art. 13 della L.R. n. 19.

Il campione deve riguardare il 25% degli interventi costituenti attività edilizia libera per i quali sia stato depositato il progetto strutturale, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 2.5., lettere B. e C.

Periodo di svolgimento dei controlli

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), e dell'art. 17 della L.R. n. 31 il controllo sulle **DIA** e sui permessi di costruire può essere effettuato nel corso di un lungo periodo di tempo, anche successivo alla fine dei lavori.

Tuttavia si ritiene che l'individuazione del campione deve avvenire in modo da assicurare il ricevimento da parte della Struttura tecnica competente di un flusso continuo e il più possibile costante di pratiche, che consenta loro di organizzare il lavoro in modo efficace e tempestivo.

Per questa ragione, appare necessario che, sia l'individuazione del campione da controllare sia il loro trasferimento alla Struttura tecnica competente, avvengano via via che le pratiche sismiche sono depositate e con una cadenza regolare il più possibile ravvicinata.

Inoltre, si sottolinea che lo svolgimento dei controlli della pubblica amministrazione sulle attività dei privati nell'immediatezza dell'inizio dei relativi lavori risponde all'esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei privati e costituisce ormai un principio generale del procedimento amministrativo, affermato, tra l'altro, dalla recentissima riforma dell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990.

Le modalità del controllo: rinvio

Il controllo di merito sui progetti depositati è svolto dalla Struttura tecnica competente alla quale sono trasmessi copia del progetto strutturale e di quello architettonico, dell'asseverazione del progettista e ogni altra documentazione depositata.

Il controllo di merito è attuato con le medesime modalità, tempi e forme previste per l'istruttoria dell'autorizzazione sismica di cui al successivo paragrafo 4.2.

4. IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA (ARTT. 11 E 12 L.R. N. 19)

4.1. La presentazione della richiesta al Comune

Gli elaborati richiesti

L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata ai sensi dell'art. 12

della L.R. n. 19, presso lo Sportello unico, accompagnata:

- a) dal **progetto strutturale**;
- b) da una **dichiarazione del progettista** che asseveri:
 - il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
 - la congruità tra il progetto strutturale e quello architettonico;
 - il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Allo scopo sono stati predisposti: il “Modulo B – Istanza di autorizzazione”, integrato dall’Allegato 1 in caso di interventi sull’esistente, il “Modulo D– Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività” ed il “Modulo E – Asseverazione di conformità e congruità”, approvati con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 marzo 2010 n. 2380.

Invio a mezzo posta

L’istanza, con la relativa documentazione, può anche essere spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che in tale caso il termine (di sessanta giorni) per il rilascio dell’autorizzazione decorre dalla data di assunzione della domanda presso il SUE o il SUAP, ossia dalla data del protocollo di arrivo.

n. 3 copie della documentazione

Per consentire, sia la restituzione al richiedente di una copia del progetto autorizzato vidimata dalla Struttura tecnica competente, sia la costituzione presso ciascuna Struttura tecnica competente dell’archivio delle pratiche sismiche autorizzate ovvero oggetto di diniego, sia la conservazione presso il Comune del fascicolo completo dell’intervento edilizio (art. 12 comma 6, della L.R. n. 19) è necessario procedere alla presentazione di **tre copie di tutti gli elaborati richiesti**.

E’ auspicabile che il Comune e la Struttura tecnica competente si rendano disponibili al ricevimento delle loro copie degli elaborati in formato digitale, nell’osservanza di quanto previsto dal [Decreto legislativo](#) del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

L’invio alla Struttura tecnica

Lo Sportello unico, una volta ricevuta l’istanza per ottenere l’autorizzazione ed il relativo progetto, **trasmette immediatamente** le copie della documentazione ricevute alla Struttura tecnica competente (dello stesso Comune o della forma associativa o dell’SUB) (art. 12, comma 3).

L'art. 12, comma 3, precisa che nel caso di autorizzazione sismica, a differenza della procedura di deposito del progetto strutturale, anche il controllo di regolarità e completezza documentale è svolto dalla Struttura tecnica competente.

4.2. L'istruttoria della Struttura tecnica competente

Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una sola volta, la medesima Struttura può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione:

- a) l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
- b) la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
- c) i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

Poiché l'unica richiesta di integrazione consentita attiene sia agli aspetti formali (completezza e regolarità della documentazione) sia a quelli sostanziali (rappresentazione di esigenze istruttorie), si ritiene opportuno che la Struttura tecnica competente provveda in tal senso solo dopo aver svolto una preliminare valutazione di merito del progetto, in modo da sopperire, attraverso gli elementi integrativi richiesti, anche alle carenze e incompletezze progettuali riscontrate. A tale scopo, la Struttura tecnica competente può inoltre evidenziare le carenze progettuali rispetto alla normativa tecnica per le costruzioni, da colmare ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica.

La richiesta di integrazione documentale o di regolarizzazione degli stessi interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data del completo ricevimento degli atti richiesti.

4.3. Il rilascio dell'autorizzazione sismica

Entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza al Comune ovvero dal completo ricevimento delle integrazioni richieste, il responsabile

La verifica di completezza e regolarità formale e la richiesta di elementi istruttori

Interruzione dei termini

Conclusione del procedimento

della Struttura tecnica competente deve assumere il provvedimento conclusivo del procedimento. Decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione **non si forma il silenzio assenso** e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti.

Preavviso di rigetto

Il responsabile del procedimento, qualora ad esito dell'istruttoria del progetto rilevati elementi impeditivi al rilascio dell'autorizzazione, deve comunicare tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda (art. 12, comma 7, L.R. n. 19).

Osservazioni

Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Interruzione o sospensione del termine

Il termine di conclusione del procedimento:

- a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione delle osservazioni;
- b) è sospeso e continua a decorrere, per il periodo residuo, se entro il termine appena ricordato non sono presentate osservazioni.

a) Provvedimento (conclusivo) di diniego

Il provvedimento conclusivo del procedimento, che confermi il diniego di rilascio dell'autorizzazione, deve contenere una specifica motivazione in merito al contrasto del progetto con la normativa tecnica per le costruzioni o con le prescrizioni urbanistiche dirette alla riduzione del rischio sismico ovvero in merito alla non congruità del progetto strutturale con quello architettonico. Inoltre, nel caso in cui gli interessati abbiano presentato osservazioni, occorre indicare le ragioni del mancato accoglimento delle stesse.

b) Rilascio dell'autorizzazione sismica

L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della Struttura tecnica competente, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica per le costruzioni nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione, utilizzando l'apposito Modulo A - "Determina di autorizzazione sismica", approvato con Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del

Suolo e della Costa 9 marzo 2010 n. 2380.

Comunicazione agli interessati del provvedimento conclusivo e trasmissione della pratica sismica allo Sportello unico

Ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. n. 19, la Struttura tecnica competente:

- a) comunica per iscritto al richiedente l'avvenuto rilascio o diniego dell'autorizzazione sismica, indicando la data a decorrere dalla quale potrà ritirare il medesimo provvedimento presso lo Sportello unico. Tale comunicazione è attuata attraverso modalità che diano certezza del destinatario e del ricevimento della comunicazione (raccomandata con R.R., posta elettronica certificata, ecc.);
- b) trasmette allo Sportello unico il provvedimento conclusivo del procedimento e due copie complete del progetto strutturale presentato, vidimate dalla Struttura tecnica competente, in modo che una sia restituita al richiedente, a cura del medesimo Sportello unico, congiuntamente al provvedimento conclusivo, e l'altra rimanga nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Ricorso gerarchico

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (art. 12, comma 8, della L.R. n. 19). La disciplina appena richiamata è integrata da quanto disposto dal Capo I del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1972, n. 13.

Efficacia quinquennale dell'autorizzazione

Dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio, decorrono i 5 anni di validità dell'autorizzazione (art. 11, comma 5) e possono essere iniziati i relativi lavori. Trascorso tale periodo l'autorizzazione perde efficacia e, qualora i lavori non siano stati conclusi, occorre provvedere a richiedere una nuova autorizzazione, nell'osservanza della normativa vigente a quella data.

5. CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ ABUSIVA (ARTT. 18 E 21 L.R. N. 19)

Competenza comunale in materia di vigilanza

La L.R. n. 19 ha inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica.

L'art. 18 della L.R. n. 19 dispone, infatti, che i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati all'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) allo Sportello unico per l'edilizia, il quale per i successivi adempimenti si avvale della Struttura tecnica competente.

In tale materia si prevede dunque in capo alla Struttura tecnica una ordinaria attività di supporto tecnico a favore dei Comuni, i quali rimangono in tutti i casi esclusivi titolari delle funzioni accertative e sanzionatorie degli abusi.

Inoltre, è conferita al Comune anche la competenza alla denuncia della violazione all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 96, comma 2, del DPR 380 del 2001.

L'art. 21, comma 3, della L.R. n. 19, stabilisce che le funzioni amministrative attribuite alla Regione dalla disciplina sanzionatoria prevista dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del DPR n. 380 del 2001 (tra cui appunto quella di effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria), vengono svolte dal Comune, anche qui avvalendosi delle Strutture tecniche competenti in materia sismica.

* * *

GS